



COMUNE DI OSPEDALETTI
Provincia di Imperia

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE STRUTTURE ED ARREDI ESTERNI A
SERVIZIO DEGLI ESERCIZI PUBBLICI E COMMERCIALI**

DISCIPLINA DELL'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO O PRIVATO AD USO PUBBLICO



**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE STRUTTURE ED ARREDI ESTERNI A
SERVIZIO DEGLI ESERCIZI PUBBLICI E COMMERCIALI**

D.C.C. n. 29 del 30.05.2011

D.C.C. n. 48 del 04.11.2013

D.C.C. n. 15 del 30.03.2015

D.G.C. n. 41 del 28.10.2015

Art. 1 – OGGETTO, DEFINIZIONI E TIPOLOGIE

1. Il presente regolamento, nel rispetto dei principi generali dell'interesse pubblico e perseguendo obiettivi di riqualificazione dell'ambiente cittadino, disciplina la collocazione su suolo pubblico a tito-

lo temporaneo di elementi di varia tipologia, individuati come “dehors”, “chioschi” oppure “occupazioni semplici”.

Ai fini del presente regolamento si intende con il termine “suolo pubblico” o “spazio pubblico”, le aree e i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio od al patrimonio indisponibile del Comune, nonché, le aree di proprietà privata gravate da servitù di uso pubblico.

2. Ai fini e per gli effetti del presente regolamento si intende come:

- **dehors: insieme degli elementi mobili e smontabili o comunque facilmente rimovibili posti nell'area esterna di pertinenza di un esercizio pubblico o commerciale in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico, o privato ad uso pubblico, che costituisce, delimita e arreda lo spazio, per l'attività all'aperto annesso al locale di pubblico esercizio o commerciale.**

Il dehor delimita uno spazio per un massimo di tre lati, un lato, di regola quello prospiciente l'attività, è aperto.

Per dehor stagionale s'intende la struttura di cui al presente comma installata per un periodo complessivo non superiore a 180 giorni nell'arco dell'anno solare.

Per dehor permanente si intende la struttura installata per un periodo complessivo superiore a 180 giorni, con obbligo di corresponsione della relativa tassa entro il 31/12 di ogni anno solare.

I dehor dovranno essere realizzati secondo le seguenti prescrizioni:

Dimensioni:

- **La superficie massima consentita è pari al doppio della superficie interna dell'esercizio di pertinenza e comunque con una dimensione non superiore a 50 mq;**
- **La lunghezza massima dello spazio occupato non può superare il fronte dell'esercizio di pertinenza, ulteriori spazi limitrofi potranno essere concessi nel limite del 50% della suddetta lunghezza a condizione che vi sia l'autorizzazione dei proprietari degli immobili adiacenti.**

Elementi costruttivi:

Il dehor è costituito dai seguenti elementi :

- **montanti;**
- **pareti laterali;**
- **copertura.**

I montanti dovranno essere realizzati in struttura metallica, ferro o alluminio, verniciati nei colori RAL 7039 o 7011 oppure in legno naturale smaltato o decapato in tonalità chiare a semplice disegno.

Le pareti laterali dovranno essere realizzate in vetro infrangibile con altezza max di cm 250, sono consentite incisione, serigrafie o texture che riducano la trasparenza.

Le pareti potranno essere costituite fino ad un'altezza massima di cm 120 da: pareti metalliche verniciate nei colori RAL 7039 o 7011;

ringhiere metalliche a semplice disegno giustapposte a pareti vetrate; teli antipioggia in PVC RAL 9001 giustapposti a pareti vetrate.

Le pareti come descritte possono ospitare incisione, serigrafie o texture.

In alternativa sono ammessi delimitazioni dello spazio con fioriere, recinzioni ed arredi.

La copertura potrà essere piana (pendenza max 3%) oppure a unica falda (pendenza max 20%) realizzata in vetro infrangibile trasparente, con profili metallici o d'alluminio di tipo lamellare oppure in telo antipioggia in PVC di colore bianco panna Colore RAL 9001.

chiosco: una struttura coperta e chiudibile, realizzata con materiali tali da consentirne l'agevole smontaggio e la rapida rimozione, posta su spazio pubblico o di uso pubblico ovvero privato e adibita a vendita e somministrazione o esercizio commerciale in generale, conforme come destinazione, individuazione e durata di occupazione a quanto previsto da eventuali piani comunali relativi alla rete di vendita ed alle norme di settore;

occupazione semplice: occupazione del suolo pubblico con beni strumentali e materiali quali tavoli, sedie o simili e con eventuali strutture di copertura (art. 20 del C.d.S.), senza che lo spazio esterno sia delimitato verticalmente da alcuna struttura, fatta eccezione per piccole fioriere o elementi puntuali posti sul perimetro dell'area in concessione, né appoggi su pedane, tappeti e simili.

Gli elementi come sopra definiti non possono surrogare requisiti strutturali obbligatori per il locale di pubblico esercizio e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e per i locali commerciali di vendita.

3. La temporaneità della concessione all'occupazione di suolo pubblico si intende riferita ad un periodo con durata complessiva non superiore ad anni 5 (cinque) solari. Il canone di pagamento è di durata annuale e dovrà obbligatoriamente essere corrisposto producendone attestazione presso il Comando di Polizia Locale entro il 31/12 di ogni anno di validità della concessione, pena l'applicazione delle misure di cui all'art. 9 del presente regolamento. La suddetta autorizzazione/concessione può essere rinnovata secondo le procedure di cui al successivo art.8 comma 7, fino allo scadere della validità dell'eventuale autorizzazione paesaggistica rilasciata (D.Lgs 42/2004).

4. Il territorio Comunale è suddiviso in tre zone definite A, B, C rappresentate nella planimetria allegata, all'interno delle quali è rispettivamente concesso:

Zona A: *L'occupazione semplice come definita dal presente regolamento;*

Zona B: *L'occupazione semplice e la collocazione di dehor come definiti dal presente regolamento;*

Zona C: *L'occupazione semplice, la collocazione di dehor nonché la collocazione di chioschi come definiti dal presente regolamento.*

Art. 2 - CRITERI DI REGOLAMENTAZIONE GENERALE PER L'INSTALLAZIONE DELLE STRUTTURE

1. Il titolare di un'attività commerciale, artigianale o esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande che intenda collocare su suolo pubblico elementi secondo le tipologie di cui all'art.1, dovrà ottenere dal Comune preventiva concessione di occupazione temporanea di suolo pubblico, in conformità con quanto dettagliatamente esposto al successivo art. 8.

2. In presenza di vincoli di tutela ambientale e monumentale determinati in base alla legge, con particolare riguardo a quanto previsto dal D.Lgs 42/2004 (codice dei beni culturali e del paesaggio), il richiedente deve ottenere le preventive necessarie autorizzazioni in base alla normativa vigente.

3. Tutti gli elementi o le eventuali strutture che costituiscono le tipologie di "dehors" o "chioschi", devono essere smontabili o facilmente rimovibili e non devono prevedere alcuna infissione permanente al suolo pubblico. In casi specifici, ove ritenuto necessario dall'Ufficio Tecnico Comunale, potrà essere richiesta la costituzione di un'adeguata polizza fidejussoria di importo determinato, prestata a favore del Comune, a garanzia degli eventuali danni causati alla proprietà pubblica in sede di formazione, uso e smontaggio di tali elementi.

Art. 3 – CARATTERISTICHE E LIMITI DELLE OCCUPAZIONI SUOLO E RELATIVE INSTALLAZIONI

1. L'occupazione di suolo pubblico deve realizzarsi nell'area esterna limitrofa o frontistante l'esercizio del concessionario. Qualora l'occupazione, esclusivamente nel caso di "dehors" o "chioschi" si estenda anche in aree frontistanti esercizi commerciali adiacenti, i relativi proprietari o esercenti potranno esercitare diritto di opzione sull'occupazione suolo di tali aree entro un congruo termine dalla presentazione della domanda, a meno che l'interessato all'utilizzo produca assenso scritto dei proprietari e/o degli esercenti e/o dell'amministrazione dello stabile o dell'ente proprietario l'esercizio frontistante alla area in parola. Tale assenso non sarà necessario per l'occupazione semplice di suolo pubblico.

2. Tenuto conto della specificità della situazione dei marciapiedi cittadini che in molti casi presentano aiuole e presenza di alberi sul margine esterno del marciapiede (lato strada), può essere autorizzata l'occupazione della porzione di marciapiede opposta al fabbricato, ossia sul lato strada, fatte salve le necessarie autorizzazioni igienico-sanitarie. Qualora non sia autorizzabile neppure l'occupazione della porzione di marciapiede opposta al fabbricato sede dell'esercizio, potrà essere presentata richiesta – con valutazione da parte degli uffici competenti – per luoghi alternativi, comunque in prossimità dell'esercizio e nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia igienico-sanitaria e di sicurezza alimentare.

3. L'occupazione non deve impedire in alcun modo la visibilità del traffico veicolare, non deve interferire con gli attraversamenti pedonali né occultare la segnaletica stradale verticale presente, e comunque deve rispettare l'art. 20 del vigente codice della strada.

4. In corrispondenza di intersezioni stradali semaforizzate l'occupazione non deve occultare l'avvistamento delle luci semaforiche e/o del traffico veicolare e non potrà comunque essere inferiore ai metri

10,00 misurati in asse dal punto di intersezione del filo esterno dei marciapiedi all'incrocio degli stessi.

5. In corrispondenza di intersezioni non semaforizzate l'occupazione del suolo deve essere posta all'esterno del triangolo di visibilità, avente il vertice in corrispondenza della congiunzione fra i due lati (formati dai cordoli stessi), di lunghezza pari alla somma delle larghezze di entrambi i marciapiedi. Il terzo lato sarà costituito dal segmento di congiunzione fra i due lati precedentemente individuati. La distanza minima per la collocazione dei dehors alle intersezioni stradali non potrà comunque essere inferiore ai metri 10,00 misurati in asse dal punto di intersezione del filo esterno dei marciapiedi all'incrocio degli stessi (come indicato nell'art. 28 del Regolamento di attuazione del C.d.S.). Per quanto riguarda le vie del centro cittadino situate al di sotto della strada Provinciale Via Aurelia la distanza minima per la collocazione dei dehors rispetto alle intersezioni stradali non potrà essere inferiore ai 5 metri e non potrà essere inferiore ai 2 metri dagli attraversamenti pedonali.

Qualora l'intersezione stradale riguardasse una via a senso unico, in questo caso potrà essere autorizzato il mantenimento di eventuale pedana esistente ovvero la realizzazione di nuove strutture in deroga a quanto indicato nel presente comma, su relazione del Comando di Polizia Locale indicante che la posizione dell'occupazione stessa non interferisca con la circolazione stradale in sicurezza. Ai sensi del presente regolamento si intendono intersezioni anche gli attraversamenti pedonali e i passi carrai, non per quanto attiene la possibilità di realizzare pedane sul sedime stradale, ma in relazione ai materiali ed alle dimensioni, che devono garantire una buona visibilità ai mezzi in circolazione, per queste occupazioni si applicano quindi le tempistiche di adeguamento delle strutture come indicato al seguente art. 8 comma 9.

6. Ai fini del presente regolamento si intende quale "centro storico" l'area del centro cittadino situata a valle di Corso Regina Margherita, detto corso deve intendersi incluso su entrambi i lati della strada.

7. Gli elementi consistenti le varie installazioni sono classificati come di seguito indicato:

- 1) tavoli e sedie;
- 2) pedane poste nelle aree adibite alla sosta delle vetture, o comunque a margine dei marciapiedi o sui marciapiedi rispettando il codice della strada;
- 3) elementi di delimitazione;
- 4) ombrelloni;
- 5) tende a sbraccio;
- 6) coperture su disegno, gazebo e pergola.

Gli elementi individuati ai punti 2 e 3 sono qualificati come strutture accessorie mentre gli elementi individuati al precedente comma ai punti 4, 5, 6, sono da considerarsi quali strutture complementari di copertura e/o riparo della tipologia di base individuata al punto 1.

TAVOLI E SEDIE

L'occupazione con tavoli e sedie priva di copertura rappresenta la soluzione minima di struttura finalizzata al servizio di somministrazione al pubblico all'aperto.

Forma materiali e colori: i tavoli e le sedute esterne agli esercizi dovranno essere di semplice foggia e adatti per l'uso all'aperto. Preferibilmente di materiali quali ferro, alluminio, legno massello, bambù e rattan, nel **centro storico** l'uso di sedute in polipropilene o plastica è tollerato presentandone preventivamente campione fotografico presso l'Ufficio Tecnico Comunale; non dovranno comunque in ogni caso presentare indicazione di sponsor e colori sgargianti e dovranno essere realizzati in materiale non deteriorabile dagli agenti esterni. Qualora si utilizzino cuscini, o le sedute siano in tela, dovrà essere di materiale resistente, preferibilmente di tinta ghiaccio, ecrù, blu notte o bruna.

Occupazione: Al fine di evitare che tavoli e sedie fuoriescano dallo spazio concesso per occupazione, l'area stessa potrà essere delimitata da piccole fioriere o da apposita segnaletica da rimuovere alla scadenza della concessione senza arrecare alcun danno alla pavimentazione esistente. Nel caso di dehors gli arredi dovranno essere inseriti all'interno dello spazio delimitato.

PEDANE

Le pedane consistono in strutture di pavimentazione facilmente amovibili e appoggiate semplicemente al suolo. L'uso è preferibile in caso di dislivello nella pavimentazione esistente.

Forma, materiali e colori: Le pedane devono essere a struttura modulare facilmente smontabile (pavimenti galleggianti, quadrati in legno ad incastro, o simili). Nelle zone del centro storico le pedane de-

vono essere stilisticamente inserite e poco invasive. E' proibito il rivestimento a moquette.

Occupazione: Pedane e pavimentazioni non devono eccedere dalle dimensioni dell'area data in concessione. Devono alzarsi rispetto al piano stradale del minimo indispensabile per superare l'eventuale dislivello esistente della strada e comunque per garantire il corretto deflusso delle acque meteoriche. Devono essere facilmente accessibili e comunque ottemperare alle norme vigenti per il superamento delle barriere architettoniche, per cui l'eventuale scivolo di raccordo dovrà essere realizzato all'interno dell'area occupata. È in vietata la copertura di griglie di aerazione e per la raccolta delle acque meteoriche e dei chiusini se non ispezionabili facilmente. I bordi della pedana dovranno essere sempre adeguatamente segnalati da eventuali elementi posti a protezione e delimitazione.

ELEMENTI DI DELIMITAZIONE

Si intende per elemento di delimitazione qualsiasi elemento atto ad individuare gli spazi in concessione rispetto al restante suolo pubblico.

Tipologie previste:

- fioriere
- recinzioni e parapetti.

La linea di delimitazione dell'area di occupazione deve essere sempre costituita da una sola fila di elementi, necessariamente uguali fra loro. Qualora il concessionario usufruisca di due aree distinte, queste dovranno avere gli stessi elementi di delimitazione.

Dimensioni

- fioriere: le fioriere poste a delimitazione delle aree oggetto di occupazione dovranno avere altezza massima 0,60 m, profondità 0,50 m, con l'essenza arborea l'altezza non dovrà superare il 1,50 m. Per le fioriere si devono adottare forme e materiali tradizionali: legno qualora vengano previste a delimitazione di una pedana in analogo materiale, cotto, ferro color ghisa, subordinatamente a parere favorevole dell'Ufficio Tecnico Comunale.
- recinzioni: le recinzioni devono garantire la percezione visiva complessiva del contesto urbano specifico. Se costituite da uno o più telai accostati, devono avere montanti a sezione contenuta realizzati in metallo verniciato con cromie di colore ferro naturale e grigio micaceo o in casi di preesistenza saranno ammesse diverse tinteggiature su conforme parere della Commissione Locale per il Paesaggio o dell'Ufficio Tecnico Comunale (qualora detto parere non sia prescritto). Non è ammesso l'uso del perlinato o del bambù. I pannelli di tamponamento, se previsti, dovranno essere traslucidi o monocromatici, di tinta coordinata con gli eventuali ombrelloni o coperture ovvero del colore della struttura. Non sono ammesse decorazioni o indicazioni pubblicitarie. Le recinzioni devono avere altezza massima di mt. 1,10.

In tutti i casi di recinzioni e pennellatura gli appoggi al suolo non dovranno costituire intralcio o pericolo alla circolazione pedonale e dovranno garantire una buona stabilità del manufatto.

OMBRELLONI

Gli ombrelloni sono composti da struttura portante con copertura in tela o altro materiale similare fornita di un solo punto di appoggio al suolo, di forma poligonale, circolare, quadrata o rettangolare, la cui proiezione al suolo non deve superare i limiti dell'area data in concessione.

Forma, materiali e colori: gli ombrelloni possono avere strutture in legno e/o in metallo verniciato, con copertura in tela o altro materiale traspirante, non lucido, né riflettente. I colori da prediligersi tra cui ghiaccio, ecrù, blu notte, bruno, devono inserirsi nel contesto in cui sono ubicati, e comunque dovranno essere concordati con l'Ufficio Tecnico Comunale. Generalmente non deve apparire alcuna pubblicità sugli stessi. Gli ombrelloni devono essere ancorati ad appositi basamenti. Le punte delle stecche devono avere un'altezza minima di mt. 2,00 dal suolo. Gli ombrelloni devono essere chiusi in caso di vento; analogamente devono essere chiusi o rimossi durante la notte.

TENDE A SBRACCIO

Le tende si compongono di uno o più teli retraibili in tessuto o materiali similari, posti all'esterno degli esercizi commerciali, privi di punti di appoggio al suolo, semplicemente agganciati alla facciata, nella porzione di proprietà dell'esercizio.

Forma materiali e colori: la forma tipica della tenda a sbraccio consiste in un telo inclinato verso l'esterno con eventuale presenza di mantovana frontale e/o laterale. I colori devono uniformarsi con

quelli già esistenti nello stesso fabbricato con preferenza per le tinte neutre, in caso di presenza contestuale di dehor o di ombrelloni appartenenti allo stesso esercizio, le tende dovranno essere realizzate in analogo materiale utilizzando le medesime tinte. La presenza della mantovana dovrà essere motivata da esigenze specifiche di riparo dal sole e pertanto la dimensione dovrà essere contenuta per soddisfare tale scopo.

La sporgenza delle tende degli esercizi commerciali deve essere contenuta a non meno di venti centimetri dal filo del marciapiede ovvero entro 1.00 m in mancanza dello stesso; la linea di appoggio superiore della tenda deve essere compresa fra il filo superiore del foro vetrina e il bordo inferiore dell'insegna. Il bordo inferiore delle tende non può essere posto ad altezza minore di 2,20 m dal piano del marciapiede;

Deve essere evitata l'installazione di tende solari in aggetto ove la dimensione dello spazio frontistante l'edificio sia ridotto, come nel caso dei vicoli. E' sempre necessario tener conto dei criteri di rispetto delle aperture o delle campiture esistenti, sia sulle facciate che sugli elementi architettonici decorativi.

COPERTURE SU DISEGNO, GAZEBO E PERGOLA

I Gazebo e le pergole dovranno rispettare le seguenti caratteristiche:

Forma materiali e colori:

- struttura portante: dovrà essere realizzata in profili metallici, o alluminio, verniciati dei colori grigi micaceo o naturale ovvero in legno, con sezione ridotta al minimo necessario; l'uso di materiali alternativi dovrà essere giustificato da particolari motivi compositivi con riguardo a tipologie esistenti all'intorno; la struttura portante dovrà essere appoggiata al suolo, e/o assicurata alle pareti degli edifici, con attacchi amovibili e/o con tiranti di materiale resistente;
- tamponamento perimetrale esterno: dovrà essere realizzato mediante pannelli in materiale trasparente (plexiglas, lastre di policarbonato trasparente o vetro di sicurezza) rigorosamente amovibile e da installarsi esclusivamente nel periodo invernale (Novembre-Aprile) ovvero mediante fioriere;
- copertura: sarà realizzata in tessuto impermeabilizzato o tela plastificata di colore naturale o altro colore da campionarsi, pannelli in lastre di plexiglas, policarbonato trasparente, vetro infrangibile o pannelli opachi; dovrà comunque essere regolata la raccolta delle acque piovane, nonché la loro canalizzazione e deflusso;

per le tipologie dei singoli elementi si dovrà fare riferimento alle caratteristiche e dimensioni espresse ai precedenti punti.

L'uso di materiali alternativi dovrà essere giustificato da particolari motivi compositivi con riguardo alle tipologie esistenti all'intorno.

8. Caratteristiche costruttive dei chioschi:

I chioschi sono strutture autonome da ubicarsi su suolo pubblico all'uopo concesso dal Comune, nelle aree specificatamente ad essi dedicate, come risulta dalle individuazioni effettuate dall'Amministrazione comunale. Essi devono avere caratteristiche costruttive tali da consentire la loro facile rimozione e il ripristino dell'area allo stato antecedente l'occupazione: a tal fine dovrà essere fornita idonea polizza fidejussoria a garanzia delle opere necessarie per l'eventuale ripristino dell'area pubblica successivamente alla rimozione, che verrà calcolata dall'Ufficio Tecnico Comunale antecedentemente al rilascio del Permesso di Costruire, e che verrà restituita, allo smantellamento della struttura, su richiesta del concessionario.

Forma materiali e colori: Il chiosco dovrà essere di forma compatta, regolare, ove presente una pavimentazione perimetrale dovrà essere di larghezza e altezza dal suolo atte a garantire l'accessibilità ai portatori di handicap. Qualora tali strutture siano inserite all'interno di aree verdi la pavimentazione deve garantire una adeguata permeabilità. Gli impianti tecnici esterni devono essere inseriti organicamente nella struttura ed eseguiti a norma di legge; le insegne ed eventuali tende devono essere previste già in fase di progetto ed organicamente inserite nella struttura secondo le prescrizioni indicate per le tende di cui ai commi precedenti e comunque di colore intonato alla struttura del chiosco, da concordarsi con l'Ufficio Tecnico Comunale. Per le caratteristiche costruttive dei singoli elementi si fa esplicito riferimento a quanto disciplinato per i dehor.

Art. 4 - PUBBLICITÀ SUI COMPONENTI

1. Sugli elementi componenti le varie occupazioni sono ammessi i mezzi pubblicitari aventi le caratteristiche proprie delle insegne d'esercizio, solamente sulle mantovane delle tende non luminosi né illuminati.

Art. 5 - LAVORI NEL SITO O NEL SOTTOSUOLO DEL SITO DI OCCUPAZIONE SUOLO

1. Il suolo deve essere lasciato libero da tutti gli arredi con rimozioni a carico degli esercenti nei casi di modifica, sospensione e revoca della concessione, e nel caso in cui debbano effettuarsi interventi manutentivi, non realizzabili con soluzioni alternative, dall'Amministrazione Comunale o dal condominio o dalla proprietà ove insiste l'occupazione.

Art. 6 - DANNI ARRECATI AL SUOLO PUBBLICO O A PROPRIETÀ PRIVATE DAGLI ELEMENTI DELLE OCCUPAZIONI SUOLO

1. Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà privata dagli elementi esposti, deve essere risarcito dagli esercenti, in base alle norme del C. C..
2. Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature e al patrimonio verde o altro di proprietà pubblica, i settori competenti provvederanno a calcolare il valore del danno subito e a richiedere il risarcimento economico, oltre ad applicare le sanzioni previste dalle normative vigenti.
3. Qualora in conseguenza dell'installazione delle strutture siano provocati danni alla sede stradale, gli stessi devono essere rimediati mediante esecuzione di specifici interventi a cura del titolare della concessione. In caso di inerzia, provvederà l'Amministrazione Comunale con spese a carico dell'inadempiente.

Art. 7 - MANUTENZIONE DEGLI ELEMENTI COMPONENTI LE OCCUPAZIONI

1. Tutte le componenti degli elementi costitutivi devono essere mantenute sempre in ordine, pulite e funzionali.
2. Lo spazio pubblico dato in concessione deve essere mantenuto in perfetto stato igienico sanitario, di sicurezza, di decoro e non deve essere adibito ad uso improprio.
3. E' fatto obbligo ai titolari di concessione di occupazione di suolo pubblico di mantenere i manufatti sempre in perfetta efficienza tecnico-estetica. In caso di inottemperanza l'Amministrazione Comunale, previa verifica dell'inadempimento ed esperita specifica diffida, potrà senz'altro procedere d'ufficio, e a insindacabile giudizio alla revoca parziale o dell'intera concessione, oltre che alla rimozione coatta di tutte le attrezzature deteriorate, con successivo, conseguente addebito a carico dell'esercente, delle spese relative e di quant'altro occorresse per l'ottenimento dell'area in piena e libera disponibilità; fatta comunque salva e riservata ogni altra azione per danni derivati o derivanti, ai sensi di legge.
4. Nelle aree di "occupazione semplice" in cui l'Amministrazione Comunale introduca l'uso di arredi coordinati nella forma e nel colore, quelli esistenti dovranno essere sostituiti, secondo le nuove indicazioni, senza preventiva richiesta di nuova autorizzazione oltre a quella valida in possesso, ma con semplice comunicazione al Settore competente, salvo nel caso in cui vi sia un incremento della superficie di occupazione. Nel titolo abilitativo il Comando di Polizia Locale determinerà le modalità di rimozione (serale o nel periodo di ferie che deve essere comunicato) degli elementi previsti nell'art. 1 del presente regolamento

Art. 8 - CONCESSIONE: MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Ai sensi del precedente art. 2 il titolare di un'attività commerciale, artigianale (per le quali è consentita l'occupazione esclusivamente con tavoli o sedie per effettuare l'eventuale consumo sul posto) ovvero di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande che intenda collocare su suolo pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico) dehor, chioschi o occupazioni semplici, deve ottenere la preventiva concessione.
2. Ai fini dell'ottenimento della autorizzazione di cui al punto 1, il richiedente dovrà presentare: - per l'installazione di dehor, formale istanza in bollo indirizzata all'Ufficio Tecnico e per conoscenza all'Uff. Polizia Locale;
 - per le occupazioni semplici, istanza esclusivamente indirizzata all'Uff. Polizia Locale.
 - per l'installazione dei chioschi in luogo della domanda di cui sopra dovrà essere presentata istanza di

Permesso di Costruire con eventuale istanza contestuale di Autorizzazione Paesaggistica, previo rilascio da parte del competente ufficio Comunale della concessione dell'area come individuata e deliberata dall'Amministrazione Comunale e in ottemperanza alle vigenti normative di settore.

3. Per l'installazione di dehor e chioschi la domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione, presentata in duplice copia (triplice se soggetto ad Autorizzazione Paesaggistica) e redatta da tecnico abilitato il quale nella progettazione dovrà tenere conto del contesto ambientale circostante:

- Relazione tecnica che, limitatamente all'installazione di "chioschi" e "dehors", contenga altresì specifica redatta da tecnico abilitato, in forma di dichiarazione certificante, attestante l'idoneità statica della struttura proposta, cui seguirà con analoghe forme di perfetta installazione;
- Estratto di mappa della zona interessata;
- Planimetria in scala 1:50 quotata con indicazioni delle aree su cui si chiede la posa dei dehors, le aree di ingombro, le aree di passaggio, le interferenze con la viabilità pedonale e ciclabile e veicolare ecc, la segnaletica stradale verticale e orizzontale esistente, le aperture (porte e finestre) degli edifici esistenti e tutto quanto necessario per la valutazione tecnico amministrativa della richiesta;
- Elaborati grafici di progetto (Planimetria generale, Piante, Sezioni quotate, prospetti)
- Montaggio fotografico dell'installazione;
- Fotografie a colori frontali e laterali del luogo ove è prevista l'occupazione suolo;
- Specificazioni relative a tutti gli elementi significativi di arredo (tavoli, sedie, e se previsti, pedane, delimitazioni, coperture, elementi per il riscaldamento, fioriere, cestini ecc);
- Nulla-osta del proprietario dell'edificio (condominio) e del proprietario dell'unità immobiliare qualora la struttura venga posta a contatto di un edificio o su area privata di uso pubblico;
- Nel caso di "dehor" o "chioschi" qualora l'occupazione si estenda anche in aree frontistanti altri esercizi commerciali: nulla-osta all'occupazione da parte del proprietario o dell'esercente del negozio adiacente. Nel caso tale nulla-osta non venga prodotto contestualmente all'istanza, l'Amministrazione provvederà nel corso dell'istruttoria ad informare per iscritto l'esercente confinante, il quale potrà esercitare il diritto di prelazione presentando domanda di occupazione suolo entro il termine massimo di 15 gg dal ricevimento della comunicazione, trascorsi i quali il nulla osta all'occupazione si intende acquisito;
- Dichiarazione sostitutiva all'iscrizione alla Camera di Commercio;
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa all'autorizzazione commerciale posseduta o D.I.A./S.C.I.A., anche a seguito di subingresso nella titolarità o nella gestione dell'attività;
- Qualora sia necessario ottenere preventivamente Autorizzazione Paesaggistica la documentazione andrà corredata di apposita istanza in marca da Bollo da Euro 14,62 e tre copie di Relazione Paesaggistica Semplificata ai sensi D.P.C.M. 12/12/2005.

Per le occupazioni semplici sarà sufficiente la presentazione della documentazione di cui alle lett. a) b) c) f) h), j) k).

4. Il progetto sarà subordinato al parere favorevole espresso dal Comando di Polizia Locale e dovrà ottenere la prescritta Autorizzazione qualora l'area ricada in zona sottoposta a tutela paesaggistica parte III del D.Lgs n.42/2004 o riguardi un edificio tutelato ai sensi della parte II del Codice;

5. La concessione per l'installazione dei dehors sarà rilasciata con atto favorevole dall'Ufficio Tecnico in concerto con il Comando della Polizia Locale entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda, fatti salvi i termini di legge per l'ottenimento di autorizzazioni di altri enti, previo pagamento dei bolli e dei diritti di segreteria richiesti;

6. La concessione di occupazione di suolo per "dehor", è rilasciata per una durata non superiore a 5 (cinque) anni solari. Il canone di pagamento è di durata annuale e dovrà obbligatoriamente essere corrisposto producendone attestazione presso il Comando di Polizia Locale entro il 31/12 di ogni anno di validità della concessione, pena l'applicazione delle misure di cui all'art. 9 del presente regolamento. La durata della concessione relativa ai "chioschi" è indicata sul relativo bando per l'assegnazione dell'area e nel conseguente atto concessorio a conclusione della procedura concorsuale pubblica.

7. Allo scadere del termine indicato nel titolo autorizzativo l'occupazione di suolo pubblico cesserà, fatto salvo la possibilità di richiedere il rinnovo per uguale periodo al Comando di Polizia Locale entro 30 gg prima della scadenza allegando all'istanza in marca da bollo copia della precedente autorizzazione e la ricevuta di pagamento della tassa corrispondente di occupazione di suolo pubblico.

8. Nel caso in cui la concessione di suolo pubblico non sia rinnovata, le strutture, i beni strumentali e i materiali devono essere completamente rimossi e l'area deve essere completamente sgomberata e restituita alle condizioni originarie a spese del concessionario, entro i 15 giorni successivi alla scadenza.

9. I dehor esistenti e non conformi al presente regolamento dovranno essere adeguati entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

10. I chioschi esistenti e non conformi al presente regolamento dovranno essere adeguati mediante la richiesta di titolo abilitativo ed Autorizzazione Paesaggistica entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento.

Le relative opere dovranno essere realizzate entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento.

11. Costituisce causa di diniego per il rilascio della concessione di cui sopra, l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune, per debiti inerenti il pagamento dei canoni e dei tributi dovuti.

Art. 9 - REVOCA E SOSPENSIONE DELLE CONCESSIONI DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

1. La concessione di occupazione di suolo pubblico può essere revocata secondo quanto stabilito dal Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.

2. La concessione, può essere altresì revocata qualora si verifichi una delle seguenti situazioni:

a) previa diffida, quando agli arredi autorizzati siano apportate sensibili modificazioni rispetto al progetto approvato, nonché in caso di inottemperanza alle norme del presente regolamento e alla legislazione vigente, incluso quanto previsto dall'art. 8 c. 9 e 10.;

b) previa diffida, quando gli impianti tecnologici non risultino conformi alla normativa vigente;

c) previa diffida, qualora la mancanza di manutenzione comporti nocimento al decoro e/o pericolo per le persone e/o le cose e i manufatti non siano in perfetta efficienza tecnico estetica;

d) qualora vengano a mancare le autorizzazioni prescritte dall'art. 2, comma 2, oltre ai requisiti richiesti del presente regolamento e nel caso in cui vengano meno le condizioni igienico sanitarie;

e) qualora l'occupazione sia causa di disturbo alla quiete pubblica, previa diffida a rimuovere le cause dello stesso disturbo;

f) in caso di mancato pagamento del canone dovuto per l'occupazione di suolo pubblico;

g) in qualsiasi caso ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione sia sopraggiunto o si sia posta in evidenza una ragione di interesse dell'Ente o di pubblico interesse.

3. Nei casi previsti dai punti b), c), d), del comma precedente la concessione, potrà essere immediatamente sospesa. Potrà inoltre essere sospesa per i motivi di cui all'art. 5 e per interventi di soggetti pubblici o privati che comportino l'ingombro della sede stradale.

Art. 10 - ATTIVITA' - ORARI

1. I dehor, i chioschi e le occupazioni in genere non devono essere adibiti a funzioni differenti da quanto concesso. Non vi è consentita l'installazione di apparecchi da gioco o intrattenimento.

2. Le installazioni non possono essere utilizzati senza che lo siano anche i locali cui sono annessi. Gli orari di apertura e chiusura dovranno coincidere con quelli dell'attività.

3. Nelle aree date in concessione possono essere collocati impianti in genere per la diffusione sonora della musica strumentale e dal vivo e di immagini ed il loro utilizzo, nel rispetto della vigente normativa in materia di inquinamento acustico dovrà cessare alle ore 24. Tale orario potrà essere prorogato su richiesta motivata da presentare almeno 15 giorni prima dell'evento all'ufficio ambiente.

Art. 10 bis – DEROGHE

E' possibile, con provvedimento motivato del Responsabile del Settore competente, previa acquisizione del parere della Commissione Locale per il Paesaggio e, se necessario, del Comando di Polizia Municipale e di tutti i pareri ritenuti occorrenti, adottare deroghe in casi particolari a quanto previsto dal presente Regolamento

Le richieste di deroga devono essere presentate al Sindaco, che le trasmetterà ai settori competenti. La deroga sarà consentita solo previo parere favorevole degli uffici competenti.

Art. 11 - SANZIONI

1. Per l'occupazione abusiva del suolo stradale o per occupazione che, in presenza di concessione, non ottemperi alle prescrizioni dettate nella stessa si applicano le sanzioni previste dall'art. 20 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada).
2. Per le violazioni alle norme del presente Regolamento, in ordine alle quali non è prevista alcuna specifica sanzione da leggi e altri regolamenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di € 150,00 ai sensi dell'art. 7 bis del T.U.E.L, D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.
3. Per le violazioni alle norme del presente Regolamento, di competenza del Regolamento Edilizio Comunale, si applicano le sanzioni da questo previste, per i singoli casi, fatte salve le violazioni in materia urbanistico-edilizia e paesaggistica sanzionate nei termini di legge.

Art. 12 - DISPOSIZIONI DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si fa riferimento al D.Lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada), e dal Regolamento Edilizio e/o S.U.G. vigente.

Art. 13 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Il regolamento per la disciplina delle strutture ed arredi esterni a servizio degli esercizi pubblici e commerciali costituito dal presente testo composto da 13 articoli; dalla planimetria del Comune di Ospedaletti che suddivide il territorio in zone; da schede tecniche; documenti quest'ultimi allegati al presente regolamento per costituirne parte integrante e sostanziale.

Il regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione.

2. I titolari di concessioni rilasciate secondo i criteri previgenti devono adeguare le proprie strutture, come previsto nel presente regolamento, entro la scadenza indicata dall'art. 8 comma 9, dall'entrata in vigore dello stesso.
3. Il presente regolamento integra il vigente Regolamento Edilizio Comunale e comporta la modifica dei seguenti articoli come riportato:
 - *Art. 1 comma 1 , comma 2 e comma 3;*
 - *Art. 2 comma 3 e comma 4;*
 - *Art. 3 comma 7;*
 - *Art. 8 comma 6, comma 9 e comma 10;*
 - *Art 10 bis;*
 - *Art. 13 comma 1.*